2023/2450

30.10.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2450 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2023

che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2022/2557 mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno e ad aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi.

(2) A tal fine, e a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all'allegato della direttiva. L'elenco sarà utilizzato dalle attività competenti per effettuare una valutazione del rischio e successivamente sarà utilizzato per individuare i soggetti critici.

(3) L'elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere redatto in modo generico, per tener conto delle specificità degli Stati membri quali le dimensioni, la densità di popolazione o l'ubicazione geografica. Tuttavia, dovrebbe riguardare solo i servizi essenziali delle categorie di soggetti di cui all'allegato della direttiva (UE) 2022/2557. A tal fine, solo i servizi forniti da soggetti che rientrano in dette categorie dovrebbero essere considerati servizi essenziali ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2022/2557.

(4) In generale, l'elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere utilizzato alla luce di tutte le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2022/2557. Ciò comprende la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell'ambiente, la definizione di ente della pubblica amministrazione e le disposizioni sull'ambito di applicazione di tale direttiva. A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2022/2557, sono esclusi gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati.

(5) Di conseguenza le attività economiche elencate, su base non esaustiva, nel presente regolamento delegato dovrebbero essere considerate servizi essenziali ai fini del presente regolamento delegato e della direttiva (UE) 2022/2557 solo se si qualificano come servizi essenziali ai sensi di tale direttiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, un elenco non esaustivo di servizi essenziali quali definiti all'articolo 2, punto 5, di tale direttiva, nei settori e sottosettori di cui all'allegato della direttiva stessa.

([1]) GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164.

Articolo 2

Elenco non esaustivo di servizi essenziali

L'elenco non esaustivo di servizi essenziali di cui all'articolo 1 è il seguente:

1. Settore energia:
   a) sottosettore dell'energia elettrica:
      i) fornitura di energia elettrica (*imprese elettriche*);
      ii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di distribuzione dell'energia elettrica (*gestori del sistema di distribuzione*);
      iii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di trasmissione dell'energia elettrica (*gestori dei sistemi di trasmissione*);
      iv) produzione di energia elettrica (*produttori*);
      v) servizio di gestione designato del mercato dell'energia elettrica (*gestori del mercato elettrico designati*);
      vi) gestione della domanda (*partecipanti al mercato dell'energia elettrica*);
      vii) aggregazione dell'energia elettrica (*partecipanti al mercato dell'energia elettrica*);
      viii) stoccaggio dell'energia (*partecipanti al mercato dell'energia elettrica*);
   b) sottosettore teleriscaldamento e teleraffrescamento: fornitura di teleriscaldamento o teleraffrescamento (*gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento*);
   c) sottosettore petrolio:
      i) oleodotti (*gestori di oleodotti*);
      ii) produzione di petrolio (*gestori di impianti di produzione*);
      iii) raffinazione e trattamento di petrolio (*gestori di impianti di raffinazione e trattamento di petrolio*);
      iv) deposito di petrolio (*gestori di impianti di deposito di petrolio*);
      v) gestione delle scorte petrolifere, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche (organismi centrali di stoccaggio);
   d) sottosettore gas:
      i) fornitura di gas (*imprese fornitrici*);
      ii) distribuzione di gas (*gestori del sistema di distribuzione*);
      iii) trasporto di gas (*gestori del sistema di trasporto*);
      iv) stoccaggio di gas (*gestori dell'impianto di stoccaggio*);
      v) gestione di un sistema di gas naturale liquefatto (GNL) (*gestori del sistema GNL*);
      vi) produzione di gas naturale (*imprese di gas naturale*);
      vii) acquisto di gas naturale (*imprese di gas naturale*);
      viii) raffinazione e trattamento di gas naturale (*gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale*);
   e) sottosettore idrogeno:
      i) produzione di idrogeno (*gestori di impianti di produzione di idrogeno*);
      ii) stoccaggio di idrogeno (*gestori di impianti di stoccaggio di idrogeno*);
      iii) trasporto di idrogeno (*gestori di impianti di trasporto di idrogeno*).
2. Settore trasporti:
   a) sottosettore trasporto aereo:
      i) servizi di trasporto aereo utilizzati a fini commerciali (passeggeri e merci) (*vettori aerei*);
      ii) esercizio, gestione e manutenzione degli aeroporti e delle infrastrutture della rete aeroportuale (*gestori aeroportuali*);
      iii) servizi di controllo del traffico aereo (*operatori attivi nel controllo della gestione del traffico*);

b) sottosettore trasporto ferroviario:

i) servizi di trasporto ferroviario (passeggeri e merci) (*imprese ferroviarie*);

ii) esercizio, gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, comprese le stazioni passeggeri, gli scali merci, i cantieri ferroviari e i centri di controllo del traffico (*gestori dell'infrastruttura*);

iii) esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di servizio ferroviario (*operatori degli impianti di servizio*);

iv) esercizio, gestione e manutenzione della gestione del traffico ferroviario, del controllo-comando e del segnalamento, nonché degli impianti e dei sistemi di telecomunicazione utilizzati per il controllo-comando e il segnalamento (*gestori dell'infrastruttura*);

c) sottosettore trasporto per vie d'acqua:

i) servizi di trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero (passeggeri e merci) (*compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci*);

ii) esercizio, gestione e manutenzione dei porti e degli impianti portuali e gestione dei lavori e delle attrezzature all'interno dei porti, compresi il bunkeraggio, la movimentazione del carico, l'ancoraggio, i servizi passeggeri, la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, il pilotaggio e i servizi di rimorchio (*organi di gestione dei porti e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti*);

iii) servizi di assistenza al traffico marittimo (*gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo*);

d) sottosettore trasporto su strada:

i) controllo della gestione del traffico, compresi gli aspetti relativi ai servizi di pianificazione, controllo e gestione della rete stradale, ad esclusione della gestione del traffico o del funzionamento di sistemi di trasporto intelligenti quando non costituiscono una parte essenziale dell'attività generale degli enti pubblici (*autorità stradali*);

ii) servizi correlati a sistemi di trasporto intelligenti (*gestori di sistemi di trasporto intelligenti*);

e) sottosettore trasporto pubblico: servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada (*operatori di servizio pubblico*).

3. Settore bancario:

i) raccolta di depositi (*enti creditizi*);

ii) prestiti (*enti creditizi*).

4. Settore infrastrutture dei mercati finanziari:

i) gestione di una sede di negoziazione (*gestori di sedi di negoziazione*);

ii) gestione dei sistemi di compensazione (*controparti centrali*).

5. Settore salute:

i) prestazione di servizi di assistenza sanitaria (*prestatori di assistenza sanitaria*);

ii) analisi effettuate da un laboratorio di riferimento dell'Unione europea (*laboratori di riferimento dell'UE*);

iii) ricerca e sviluppo di medicinali (soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali);

iv) produzione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici di base (soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici);

v) produzione di dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (soggetti che fabbricano dispositivi medici);

vi) distribuzione di medicinali (soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione).

6. Settore acqua potabile: fornitura di acqua potabile e distribuzione di acqua potabile, esclusa la distribuzione di acqua destinata al consumo umano qualora tale servizio costituisca una parte non essenziale dell'attività generale dei distributori di altri prodotti di base e beni (*fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano*).

7. Settore acque reflue: raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue, esclusi la raccolta, lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche o delle acque reflue industriali qualora costituiscano una parte non essenziale delle attività generali delle imprese (*imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali*).

8. Settore infrastrutture digitali:

   i) fornitura e gestione di servizi di punti di interscambio Internet (*fornitori di punti di interscambio Internet*);

   ii) fornitura di servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), esclusi i servizi relativi ai server dei nomi radice (*fornitori di servizi DNS*);

   iii) esercizio e gestione dei registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) (*registri dei nomi di dominio di primo livello*);

   iv) fornitura di servizi di cloud computing (*fornitori di servizi di cloud computing*);

   v) fornitura di servizi di data center (*fornitori di servizi di data center*);

   vi) fornitura di reti per la distribuzione dei contenuti (*fornitori di reti di distribuzione di contenuti*);

   vii) prestazione di servizi fiduciari (*prestatori di servizi fiduciari*);

   viii) fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (*fornitori di servizi di comunicazione elettronica*);

   ix) fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica (*fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica*).

9. Settore enti della pubblica amministrazione: servizi forniti da enti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, della direttiva (UE) 2022/2557, delle amministrazioni centrali, come definiti dagli Stati membri conformemente al diritto nazionale (*enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali*).

10. Settore spazio: esercizio di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica (*operatori di infrastrutture terrestri*).

11. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (*imprese alimentari impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala*):

   i) produzione e trasformazione di prodotti alimentari industriali su larga scala;

   ii) servizi della filiera alimentare, compresi lo stoccaggio e la logistica;

   iii) distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN